

## **STATUTO (ultima variazione 16 maggio 2019)**

“Reggio Children - Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine” S.r.l.

### **Art. 1**

#### *Denominazione*

E' costituita a Reggio Emilia (Italia) la società a responsabilità limitata "REGGIO CHILDREN - Centro Internazionale per la difesa e la promozione dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine S.r.l.". La denominazione sociale, da indicare negli atti e nella corrispondenza, potrà essere abbreviata in "Reggio Children S.r.l.".

Alla società potranno aderire, nelle forme consentite dalla legge, persone fisiche e giuridiche, fondazioni, associazioni ed enti, pubblici o privati sia italiani che stranieri.

### **Art. 2**

#### *Sede*

Essa ha sede nel Comune di Reggio Emilia. Essa potrà istituire sedi secondarie e amministrative, filiali, agenzie ed uffici anche altrove, sia in Italia che all'estero, nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dalla legge.

### **Art. 3**

#### *Oggetto sociale*

La società ispira le proprie ragioni e finalità ai contenuti ed ai valori propri dell'esperienza educativa elaborata e praticata nelle Scuole e Nidi d'Infanzia gestiti dal Comune di Reggio Emilia in primis incentrati sull'affermazione dei diritti della persona fin dalla nascita, della cittadinanza e partecipazione attiva, in ogni fase della vita, allo sviluppo della comunità locale.

Tale esperienza, da tempo assunta a notorietà internazionale e riconosciuta come modello di riferimento, studio e applicazione in Italia e da parte di enti governativi pubblici e privati di molti paesi esteri, ha stimolato la nascita di istituzioni e luoghi di ricerca/studio sull'apprendimento attivo, alimentando uno stabile confronto culturale incentrato sul concetto di “comunità” e di coesione sociale conosciuto come “Reggio Emilia Approach®”.

La società collabora con gli altri enti presenti sul territorio (in primis l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia).

In termini operativi la società intende rafforzare e qualificare ulteriormente il patrimonio teorico e pratico dell'esperienza delle Scuole e dei Nidi d'infanzia sviluppare mezzi e strumenti atti a mantenere e promuovere la centralità dell'educazione nella definizione di tutte le politiche pubbliche, estendendo a tutto l'arco della vita e ad ogni settore delle politiche locali il concetto di educazione, contaminazione dei saperi, dialogo tra culture diverse.

Onde realizzare tali fini di alta valenza sociale e culturale la società potrà:

- promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio educativo e culturale delle Scuole e Nidi d'infanzia del Comune di Reggio Emilia;
- promuovere studi, ricerche e sperimentazioni attorno ai temi dell'educazione privilegiando i temi dell'apprendere attivo, costruttivo e creativo dei bambini;
- effettuare attività di formazione, anzitutto del personale educativo dell'amministrazione comunale, secondo gli elevati standard qualitativi, noti ed apprezzati a livello mondiale, della tradizione pedagogico-educativa reggiana (c.d. Reggio Approach®), alle quali il mercato non provvede direttamente;
- qualificare una più avanzata professionalità e cultura degli insegnanti e in generale degli operatori dei servizi all'infanzia ed alla famiglia, anche attraverso la realizzazione di interventi di formazione al lavoro e nei luoghi di lavoro;
- determinare attraverso detti interventi formativi, anche la nascita ed il riconoscimento di nuove figure professionali da impiegare nel mondo dei servizi all'infanzia ed alla famiglia;
- realizzare incontri e seminari nelle scuole di Reggio Emilia, aperti alle famiglie dei bambini ed alla cittadinanza, in ordine alle suddette tematiche;
- valorizzare i temi della ricerca, dell'osservazione, della documentazione, dell'interpretazione dei processi di apprendimento e di costruzione della conoscenza dei bambini;

- incentivare il valore della documentazione del lavoro degli insegnanti e dei bambini utilizzando tutte le tecniche massmediali: soprattutto i processi di formazione delle idee, delle ipotesi, delle teorie dei bambini mentre sono impegnati nei vari campi del sapere e dell'esperienza;
  - organizzare, realizzare, allestire e gestire al Centro Internazionale Loris Malaguzzi di proprietà del Comune di Reggio Emilia mostre, eventi pubblici ed altre attività espositive in ordine alle tematiche dell'infanzia, con specifico riguardo a quella dell'educazione alimentare, nonché della tutela dei diritti e la promozione dello sviluppo delle potenzialità dei bambini;
  - sviluppare e promuovere la diffusione dei valori legati a tale patrimonio culturale, fornendo mezzi e/o strumenti e/o attività di consulenza, anche mediante la promozione di studi, ricerche e sperimentazioni per qualificare la cultura e la qualità degli insegnanti e/o la commercializzazione di prodotti e servizi collegati alla filosofia ed ai valori propri del Reggio Emilia Approach ®;
  - gestire il Centro Internazionale Loris Malaguzzi, quale luogo di promozione, ricerca, innovazione e sperimentazione del Reggio Emilia Approach ®, nonché di riferimento per la comunità locale in particolare sui temi dell'educazione, anche alimentare, della multiculturalità e dello scambio intergenerazionale;
  - contribuire allo sviluppo e alla promozione di politiche di accoglienza e di integrazione nella comunità locale delle famiglie provenienti da altri paesi;
  - sviluppare, attraverso la ricerca, attività di consulenza e di formazione su vari ambiti tra le quali a titolo esemplificativo: progetti di gestione di servizi educativi e di servizi locali alla persona; collaborazione allo sviluppo di progetti di arredi e materiali didattici, progetti di edilizia scolastica, formazione aziendale;
  - partecipare a progetti, anche se avviati e/o proposti da altri enti, purché coerenti con le finalità indicate;
  - stipulare intese, convenzioni, collaborazioni con altri organismi pubblici e privati, italiani e stranieri per iniziative formative, culturali, promozionali anche legate alla gestione di servizi educativi o di altre politiche pubbliche locali;
- Promuove una cultura dell'alimentazione/nutrizione, secondo la filosofia educativa nata nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia di Reggio Emilia, diventando luogo di ricerca per una nuova educazione alimentare, anche attraverso lo sviluppo e gestione di progetti legati all'accoglienza e alla ristorazione, non esclusa la commercializzazione di prodotti enogastronomici.

Per il raggiungimento del proprio scopo la società potrà compiere ogni altra operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria che l'organo amministrativo ritenga necessaria o opportuna. In particolare la Società potrà ricevere dai soci finanziamenti a qualunque titolo, fruttiferi o infruttiferi con o senza l'obbligo di rimborso. E' in ogni caso esclusa l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, nonché ogni altra attività finanziaria soggetta a leggi speciali.

#### **Art. 4**

##### *Durata*

La durata della società è fissata dalla data della sua costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta).

#### **Art. 5**

##### *Domicilio dei soci*

Il domicilio dei soci, per i rapporti fra loro e con la società, è l'ultimo comunicato alla società; ogni socio dovrà pertanto farsi parte diligente nel comunicare tempestivamente alla società ogni variazione del proprio indirizzo.

#### **Art. 6**

##### *Capitale*

Il Capitale Sociale è di 1.000.000 Euro (un milione).

La società può disporre delle entrate in c/ gestione derivanti da contributi di soggetti pubblici o privati, italiani o esteri, che intendono sostenere le attività della società condividendone l'oggetto sociale.

Potrà disporre inoltre di donazioni in denaro o in natura, legali per disposizioni testamentarie o ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

## Art. 7 Quote

Il possesso delle quote implica la tacita adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto sociale ed alle deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità di legge e di Statuto, anche se anteriori al possesso.

La società, per espressa scelta statutaria, adotta un libro soci volontario con le stesse caratteristiche dell'abrogato n. 1) dell'art. 2478 del codice civile: l'efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali sono subordinate pertanto alla iscrizione nel libro soci, ferma restando la necessità di previamente assolvere all'obbligo del deposito nel registro delle imprese di cui all'art. 2470 del codice civile; nel medesimo libro saranno annotate anche le variazioni del domicilio dei soci dagli stessi comunicate ai sensi del presente statuto. Pertanto quando nel corso del presente statuto si fa riferimento al libro soci, si deve intendere quello volontariamente adottato.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione mortis causa; tuttavia il diritto di prelazione per l'acquisto, spetta al solo Comune di Reggio Emilia, denominato successivamente "Socio". In ogni caso il Comune di Reggio Emilia ha facoltà di rinunciare preventivamente, senza che si renda necessario il procedimento in seguito descritto, all'esercizio del diritto di prelazione, anche relativamente a singoli atti o per determinate categorie di atti e anche limitatamente a determinati periodi di tempo, il tutto dandone comunicazione scritta all'organo amministrativo, che provvederà a conservarla agli atti della società. Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il corrispettivo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, quanto prima e comunque entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta al Socio, che dovrà esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) il Socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data (risultante dal timbro postale) in cui l'organo amministrativo ha ricevuto la comunicazione dell'offerta;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione del socio accettante, della data fissata per il trasferimento;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora il Socio non intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, si farà ricorso al Collegio Arbitrale di cui in seguito; tale Collegio Arbitrale dovrà fissare il prezzo in modo che esso rifletta il valore di mercato della quota al tempo della cessione e, a tal fine, dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, della sua posizione di mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, il prezzo così fissato sarà vincolante per le parti.

Il diritto di prelazione spetta al Socio anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

## **Art. 8** *Assemblea*

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze, relative alla struttura ed all'oggetto sociale, lo richiedano, entro 180 giorni dalla sopraddetta chiusura, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea, entro i termini di approvazione del Bilancio, approva, su proposta dell'organo amministrativo, un Piano Economico Finanziario corredato delle strategie societarie annuali e di medio/lungo termine.

Le Assemblee sono indette quando lo ritenga opportuno il Consiglio di Amministrazione o ne facciano richiesta tanti Soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

La convocazione delle Assemblee è fatta anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere prevista anche la seconda convocazione, in data diversa dalla prima ma non oltre trenta giorni dalla stessa.

L'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con la presenza e il voto della maggioranza del Capitale sociale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona, anche non socio, nei limiti previsti dall'art. 2372 C.C.; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

L'Assemblea ha competenza e delibera secondo quanto previsto dalla legge. Le deliberazioni dell'organo amministrativo riguardanti il ricorso all'indebitamento finanziario di qualsiasi importo e le deliberazioni relative ad operazioni che comportino il presumibile sostenimento di oneri economici e/o finanziari, non ricorrenti, complessivamente superiori ai 100.000,00 euro, dovranno essere preventivamente sottoposti all'approvazione del socio Comune di Reggio Emilia, (socio tenuto ad esercitare azioni di monitoraggio e controllo in relazione alle norme sulle società partecipate). Le delibere sono assunte sempre con voto palese.

## **Art. 9** *Amministrazione*

La durata in carica dell'organo amministrativo è stabilita con decisione dei soci.

L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico.

L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, tenuto conto delle disposizioni vigenti relative agli equilibri di genere.

La delibera adottata dall'assemblea è trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 del D. Lgs 175/2016.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) possono essere anche non soci;

- b) non possono essere nominati, e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.;
- c) durano in carica per il periodo di volta in volta determinato dai soci all'atto della nomina, e, comunque, fino a revoca o dimissioni;
- d) in caso di nomina a tempo indeterminato, possono essere revocati in ogni tempo, senza necessità di motivazione, senza preavviso e senza indennizzo;
- e) sono rieleggibili;
- f) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.;
- g) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

## **Art. 10**

### *Consiglio di Amministrazione: metodo collegiale*

Quando la Società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

#### **A- PRESIDENZA**

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il presidente se questi non è nominato dai soci; può eleggere un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

#### **B- RIUNIONI**

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, in caso di urgenza, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica, telegramma) almeno tre giorni prima dell'adunanza, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci se nominati.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideo conferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### **C- DELIBERAZIONI**

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; qualora il consiglio sia composto da più di due membri, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

#### **D- VERBALIZZAZIONE**

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

## E- DELEGA DI POTERI

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un solo amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c..

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di presidente (o di vice) e di amministratore delegato sono cumulabili.

### **Art. 11**

#### *Consiglio di Amministrazione: metodo della consultazione scritta e/o del consenso espresso per iscritto*

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso possono anche essere adottate, in alternativa al metodo collegiale, mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, salvo per le materie indicate dall'art. 2475 ultimo comma c.c., per le quali occorre necessariamente la delibera collegiale nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 14 del presente statuto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari, con la precisazione che la mancata sottoscrizione equivale a voto contrario.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovranno risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli amministratori i quali entro i due giorni liberi successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Gli Amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale. Anche una tale decisione va presa con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

### **Art. 12**

#### *Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza della società'*

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

Può inoltre deliberare in merito alla decisione di fusione semplificata/agevolata od anomala, della società.

La rappresentanza generale della società è attribuita come per legge.

In ogni caso la rappresentanza legale della società spetta all'Amministratore Unico, o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di sua assenza o impedimento, all'eventuale vicepresidente, nonché all'eventuale amministratore delegato nei limiti della delega a lui conferita o, in mancanza di questi, al consigliere più anziano. L'organo amministrativo potrà inoltre nominare di volta in volta procuratori e mandatari in genere per determinati atti.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

#### **Art. 13**

##### *Compensi degli amministratori*

L'assemblea potrà assegnare ai membri del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico un compenso annuale, nei limiti di cui al comma 6 art. 11 D.Lgs. 175/2016.

Spetta agli amministratori il rimborso delle sole spese documentate, sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni, sulla base delle disposizioni e modalità previste dal regolamento relativo alle spese di missione e rappresentanza approvato dal Consiglio di Amministrazione.

E' esclusa qualunque altra forma di remunerazione, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e fatto divieto di corrispondere trattamento di fine mandato.

#### **Art. 14**

##### *Amministratore unico*

Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

#### **Art. 15**

##### *Organo di controllo*

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art 2477, commi 2 e 3, del Codice Civile, al quale si fa espresso riferimento e rinvio.

Anche quando non obbligatorio per legge, l'Assemblea dei soci ha l'obbligo di nominare un Organo di controllo o un revisore.

All'organo di controllo, se nominato, possono essere attribuite anche le funzioni di revisione legale dei conti.

L'assemblea dei soci ha facoltà di decidere di volta in volta se l'Organo di Controllo debba essere monocratico o collegiale; in quest'ultimo caso è composto da tre componenti effettivi, uno dei quali con funzione di Presidente e da due membri supplenti.

La scelta dei revisori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

Anche all'organo di controllo si applicano le norme previste dai commi 6 e 9, art. 11 del D. Lgs. 175/2016.

#### **Art. 16**

##### *Esercizio sociale, bilancio e rendicontazione*

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Procede inoltre alla redazione di una relazione finale dell'attività svolta da trasmettere ai soci in relazione al grado di raggiungimento delle strategie definite ad inizio anno.

#### **Art. 17**

##### *Utili*

Gli eventuali utili netti di esercizio verranno ripartiti secondo quanto stabilito dall'assemblea, destinando il 5% al Fondo di Riserva legale nei limiti dell'art. 2430 C.C.

In deroga a quanto sopra, la parte di utili netti d'esercizio, derivante dalle attività che, pur esercitate nell'ambito del proprio oggetto sociale, siano disciplinate da legislazione speciale che lo richieda, dopo prelevata la somma prescritta dall'art. 2430 C.C., dovrà essere accantonata a fondo di riserva da destinarsi in conformità alla richiamata legislazione speciale.

#### **Art. 18**

##### *Scioglimento della società*

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina, secondo le disposizioni di legge vigenti, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

**Art. 19**  
*Disposizioni finali*

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

**Art. 20**  
*Controversie*

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Reggio Emilia, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Il Collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

**Art. 21**  
*Norme generali che regolano le società a controllo pubblico*

Come da D.Lgs n. 175 del 19/08/2016 e successive modificazioni è fatto divieto:

-di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.